

Ordinanza n. 4955

Oggetto: emergenza Covid-19. Chiusura degli uffici comunali dall'11 al 13 novembre 2020.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica dal coronavirus Covid-19, dal carattere altamente contagioso, che ha già cagionato vittime, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali al fine di contenere il contagio;
- che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;

Considerato:

- che si è in attesa di conoscere l'esito delle indagini epidemiologiche cui si sono sottoposte alcune persone tra amministratori e dipendenti comunali;
- che è opportuno provvedere ad una sanificazione straordinaria della sede municipale in via precauzionale;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;-il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;-il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

IL SINDACO

Corso E. Gianturco n. 31
85021 – AVIGLIANO (PZ)
Tel 0971.701857/701811
Fax 0971.701859
sindaco.avigliano@gmail.com
comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e in particolare, da ultimo, il d.P.C.M. 3 novembre 2020;
- le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Basilicata recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e in particolare l'art. 32 che dispone *"Sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni"*;

Visto l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Ravvisata la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

Ritenuto di disporre la chiusura degli uffici comunali della sede di Avigliano centro al fine di provvedere a un'attività straordinaria di sanificazione e igienizzazione per prevenzione contaminazione da virus Covid-19;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, qui da intendersi integralmente richiamate:

- la chiusura degli uffici comunali della sede di Avigliano centro **dall'11 al 13 novembre 2020** per consentire l'effettuazione di un'attività straordinaria di sanificazione e igienizzazione per prevenzione contaminazione da virus Covid-19;
- la presentazione di atti/pratiche/domande/istanze al protocollo comunale nei giorni di chiusura degli uffici dovrà avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo Pec: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'ente, nonché trasmessa alla Prefettura di Potenza e alla locale Stazione dei Carabinieri;
 - che la stessa sia altresì trasmessa ai dipendenti comunali e ai Responsabili di Settore, i quali provvederanno ad impartire le necessarie disposizioni in merito all'espletamento del servizio con la modalità del lavoro agile e, in alternativa, a collocare in ferie i propri collaboratori, tenuto conto delle specifiche prerogative in materia di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000.
-

AVVERTE

- che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e che, di conseguenza, i dipendenti assegnati al Centro operativo comunale (COC) dovranno garantire l'assolvimento delle relative funzioni, anche non in presenza;
- che il personale addetto alle attività della Polizia locale e ai servizi esterni del Settore tecnico presterà regolarmente servizio in presenza, anche nei giorni di chiusura degli uffici comunali;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Avigliano, 10 novembre 2020

IL SINDACO
(Avv. Giuseppe Mecca)

